



## CRONACHE

### I. — Cronaca Politica Internazionale

#### Pace alla Conferenza per la Pace.

Già ne son passate parecchie delle settimane da che i rappresentanti governativi di tutte le nazioni e degli Stati civili si trovano radunati all'Aja, dietro il memorando invito dello Czar Nicolò II, per concertarsi sul disarmo generale e sulla pace universale: ma ormai ben si comprende che non è comune obbiettivo di venire ad alcun che di pratico e di concludente.

Quei delegati delle singole nazioni sono troppo inadatti all'alto compito, mentre apparisce che avvertitamente essi furono scelti in maggioranza nella categoria militare, la più interessata ed avvinta a sostenere il barbaro diritto della forza e della violenza, a concussione del civile diritto della ragione, nell'equità e nell'umana giustizia. Trapela già infatti qua e là nei rappresentanti delle varie nazioni la segreta missione di tergiversare e di respingere con lunghe e vaghe logomachie le basi più serie e giuridiche d'ogni concordato organico, non solo per il disarmo e per la pace, ma financo per la costituzione giuridica di un supremo tribunale o di una suprema Corte arbitrale permanente; il cui ufficio irrisorio sarebbe ridotto, stante la riluttanza germanica, al platonico dovere delle potenze neutrali, prima dello scoppio del conflitto, di rammentare agli interessati l'esistenza della Corte arbitrale.

Tuttavia una grande e benefica lezione è data ora ai popoli civili dei due mondi dalla fallita conferenza dell'Aja; lezione e monito così preziosi che non dovrebbero sfuggire a tutti insieme i partiti popolari d'ogni nazione.

Ed invero i popoli civili tutti dovrebbero comprendere senz'altro la propria missione di intendersi interzionalmente da sé e per conto proprio in comune accordo, per raggiungere direttamente da soli, quanto ora fallisce ai Diplomatici che menano così bene e da tempo il cane per... l'Aja, a tutto beneficio dei principati specialmente e del loro fulcro, il militarismo.

Spetta alle moltitudini degli Stati e della Nazioni, che costituiscono gli eserciti e le armate, quali da esse si prelevano, e poi sono chiamate a pagarne le spese ingenti, il porre le basi di un

supremo Tribunale internazionale di pace e disarmo. Spetta alle moltitudini, rappresentate in tutti i partiti popolari, l'addivenire senz'altro al grande ideale umanitario di pace e disarmo, proclamando anzitutto abolita presso tutti i popoli e le nazioni la più iniqua e la più abborrita delle imposte, l'imposta del sangue e delle persone, la coscrizione cioè, se vogliono gli altri popoli godere della prosperità e libertà personale, onde tanto s'avvantaggiano la Svizzera e l'Inghilterra in Europa, e gli Stati Uniti e gli altri Stati democratici delle due Americhe repubblicane, che si veggono immuni della gravissima imposta della coscrizione.

Di qui solo la comune salvezza di tutte le moltitudini, di tutti i popoli oppressi e dissanguati dalla pace armata; di qui solo i rapporti internazionali regolati per l'avvenire non più sulla prepotenza del più forte, ma sul rispetto di tutti dei diritti naturali di tutte le nazioni, governate da un Supremo Tribunale Anfizionario Europeo e Mondiale a base di vera libertà, uguaglianza e fratellanza per tutti, indipendentemente da ogni criterio o pregiudizio etnico e religioso.

Questa la grande missione civile della terza Italia — intravveduta dai nostri più grandi benemeriti, Mazzini e Garibaldi, — tra le genti che assurgeranno in tutta l'Europa a più vasta Federazione elvetica, da comprendersi tutte insieme; sotto un nuovo simbolo universale da inalberarsi da tutti i partiti popolari ed anticonstituzionali, aspiranti al novello ordinamento umanitario e sociale. Il nuovo labaro di vittoria universale, tra le genti, sia simbolo di pacifico ed ineluttabile trionfo, dai colori bianco e verde, per una nuova primavera dell'umanità; simbolo di popoli pacificamente affratellati, e d'una evolutiva trasformazione sociale d'equità e giustizia per tutti.

Ecco la gran chiave di volta per i tutti partiti popolari d'ogni Stato e nazione; invano intenti finora ad imporre ciascuno tra loro il proprio simbolo diverso, ma più specialmente per il partito internazionale socialista che, come tale, solo e meglio d'ogni altro può imporre a tutti gli Stati il disarmo internazionale e la pace e fratellanza universale, che solo e meglio d'ogni altro finora può iniziare tra le genti un nuovo diritto pubblico, interno ed esterno, più uman e civile del quiritario. Prof. LUCIANO FABIANI.

— Il Congresso dell'Aja è stata la cosa più disordinata e più incoerente di questo mondo. Un giorno i delegati sembravano tutti d'accordo, e la Conferenza pareva dovesse dare i migliori risultati. L'indomani i delegati facevano a gara a presentare obiezioni sopra obiezioni. La notte ha portato consiglio. Ogni delegato, per far prova di zelo verso il suo sovrano, si studia di accumulare gli emendamenti, le restrizioni, e accade che tutti questi emendamenti e tutte queste restrizioni essendo in contraddizione fra loro, la proposta tutta quanta che la vigilia aveva ricevuto un'approvazione unanime, è da rifare.

... Il progetto d'arbitrato presentato dall'Inghilterra tendeva a controbilanciare il progetto russo riducendolo alla più semplice espressione.

La resistenza della Germania contro l'Inghilterra tende allo stesso scopo per una via affatto opposta, quella dell'ostruzione tacita. Con le sue tergiversazioni, con le sue paure, con le sue molteplici osservazioni, sembra che la Germania voglia accaparrarsi il rispetto delle altre Potenze e affermare così la sua superiorità.

... Tre settimane dopo il banchetto di Wiesbaden, dove l'imperatore di Germania aveva fatto voti per la riuscita della Conferenza secondo i desideri dello Czar, lo stesso sovrano esclamava, durante una festa nautica con entusiasmo da conquistatore.

« La nazione tedesca è come un cavallo di sangue puro, che non tollera che lo si raggiunga e che vuole al contrario, sempre conservare il primo posto. Possiamo noi continuare ad andare innanzi agli altri! »

... Non è al primo, ma al secondo discorso che si sono ispirati i delegati tedeschi... Fino all'ultimo momento, essi si sono taciuti, non hanno quasi preso parte alle deliberazioni. Spettatori muti, essi ascoltavano, osservavano, riflettevano. Soltanto quando furono richiesti del loro avviso parlarono. Non ricorsero a lunghe frasi, ma ciò che dissero, ebbe il suo effetto, gettando lo scompiglio su tutti i banchi. Parlarono di « dritto diviuo, » dell'impossibilità per un sovrano di inclinare la sua autorità davanti ad un tribunale umano, e uno stupore si diffuse nell'adunanza...

\*~\*

Questa « fotografia » del Congresso dell'Aja la ricaviamo dalla *Petite Revue Internationale* (16-23 luglio).

Teodoro Moneta (*La Vita Internazionale*, 5 agosto) è un po' più ottimista.

Ha riassunto così i risultati della Conferenza:

« Nella eventualità di future guerre, ha cercato di attenuarne gli orrori, vietando l'uso di gas asfissianti, di palle scoppianti nel corpo dei colpiti, ed il getto dai palloni di materie esplodenti; volle che le disposizioni della convenzione di Ginevra (Croce Rossa) a tutela dei feriti e malati nelle guerre terrestri fossero estese alle guerre marittime; rese omaggio al principio della inviolabilità della vita umana rispetto agli inermi, ai magistrati di ogni ordine, alle popolazioni inoffensive, rimandando ad ulteriori conferenze le norme positive da stabilire a loro tutela, come a difesa dei neutri.

« Ha istituito con sede nell'Aja una Corte permanente di arbitrato, e, ciò che è non meno importante, ha fissato la procedura tanto pel funzionamento, come pei casi del ricorso ai *buoni uffici* e alla *mediazione* di terze Potenze. »

Tutto ciò è ben poco, la Conferenza dell'Aja, come quella che fu convocata dall'Imperatore Guglielmo per la questione operaia, lascia il tempo che ha trovato.

## II. — Cronaca Politica Italiana

### Per i Coatti Politici.

**N. B.** *La seguente circolare è indirizzata ad un certo numero di avvocati, professori di dritto, e uomini politici e pubblicisti. Preghiamo i lettori della Rivista che appartengono ad una di queste categorie, di rispondere ai quesiti in essa formulati; a tutti poi di volerci indicare i nomi di persone, alle quali possa essere spedita.*

LA RIVISTA.

Prez.mo Signore,

L'istituto del domicilio coatto, negazione de' principi di libertà e di giustizia accettati dai popoli civili, è stato rivolto, com'è noto, a più riprese, e specialmente con le leggi 19 luglio 1894 n. 316, e 17 luglio 1898 n. 297, contro cittadini invisi al Governo per causa delle loro opinioni politiche.

A quei provvedimenti però, consigliati da fatti eccezionali, fu imposto un limite di tempo. La legge del 1894 cessò di aver vigore a 31 dicembre 1895; quella del 1898 si è estinta a 30 giugno 1899.

È naturale che, venuto meno il pericolo cessi anche la difesa: e se il Governo ha creduto poter liberare dal carcere tutti i condannati per gli avvenimenti di maggio 1898, non si riesce ad immaginare una ragione plausibile, perchè esso si ostini a detenere nelle isole i cittadini colpiti appunto a cagione di quegli avvenimenti, e per riguardo ad una condizione di cose che ha cessato di esistere.

Questa considerazione generale di ordine politico e morale è parso opportuno permettere alle considerazioni di ordine strettamente giuridico, che il sottoscritto ha l'onore di sottoporre a V. S.

Tra' i coatti politici ve ne sono molti che furono assegnati in forza della legge 1894 e vennero poi prosciolti col solito vincolo della liberazione condizionale, cioè di poter esser riassegnati nel caso che non serbassero buona condotta politica.

Questi nostri concittadini furono lasciati tranquilli fino al 1898; nel quale anno, dopo i casi di Milano e di altre città d'Italia, rievocata la liberazione condizionale loro concessa, essi vennero rimandati a domicilio coatto in virtù dell'assegnazione fatta nel 1894, senza che si provocasse una nuova assegnazione coi criterii e secondo le norme della nuova legge del 17 luglio 1898; anzi in alcuni casi dopo che si era promosso il procedimento per una nuova assegnazione in virtù di questa legge, e l'esito era stato negativo.

Donde una prima infrazione della lettera e dello spirito della legge del 1894, imperocchè i prosciolti condizionalmente non potevano essere rimandati a domicilio coatto per un motivo di ordine generale, ma solamente se avessero dato con la *loro condotta* argomento a nuovi sospetti.

E non poteva poi, per nessuna ragione, esser fatta rivivere la assegnazione a domicilio coatto, dopo che la legge del 1894 aveva toccato il termine prefisso alla sua esistenza.

Col 31 dicembre 1895, cessando la legge, i liberati condizionali venivano assolti dal vincolo della loro libertà, e la revoca della loro assegnazione diventava definitiva. La facoltà di rimandarli a domicilio coatto derivava da quella stessa legge; come dunque esercitarla, quando la legge stessa era estinta?

A ciò si aggiunga che la nuova legge del 1898 — legge di ordine pubblico e quindi immediatamente applicabile — aveva sostituita quella del 1894, e stabilito nuovi criterii e prescritte nuove norme, una nuova procedura, per le assegnazioni de' sospettati politici a domicilio coatto.

Delle due l'una: o per gli ex-liberati condizionali ricorrevano le condizioni stabilite dalla nuova legge, ed essi avrebbero dovuto essere assegnati in virtù e con le norme di questa; o non ricorrevano quelle condizioni, e non avrebbero dovuto essere molestati affatto.

E' poi enorme che si sia — come nel caso Gnocchetti — prima iniziato il procedimento per la nuova assegnazione, e dopo il pronunciato negativo della Commissione provinciale siasi esumata la vecchia assegnazione già revocata e siasi rimessa in esecuzione.

In altri casi, si è voluto dopo che la legge eccezionale — vuoi quella del 1894, vuoi quella del 1898 — aveva cessato di aver vigore per lo spirare del termine, mettere in esecuzione un'assegnazione pronunciata in contumacia del denunciato.

E in altri casi ancora, si vollero assegnare a domicilio coatto individui che non potevano essere *attualmente pericolosi*, a' sensi della legge, perchè erano detenuti per reati loro imputati od anche condannati a pene più o meno lunghe; sicchè l'assegnazione si faceva per un'epoca più o meno remota, nella quale essi avessero potuto riacquistare la loro libertà.

Donde la conseguenza che, mentre le leggi eccezionali: « intendendo a provvedere, come scrisse il Calenda, a necessità eccezionali e transitorie » non potevano produrre effetto oltre un dato limite di tempo, la loro efficacia veniva di fatto prolungata oltre quel limite — Attualmente, dopo che sono decorsi cinque anni dalla legge del 1894, benché l'assegnazione a domicilio coatto non potesse superare i cinque anni, molti concittadini si trovano a dover espiare ancora più anni di questa pena.

E' dovere di tutti gli uomini onesti, e che godono di qualche autorità nel paese, di pronunciarsi apertamente contro così gravi e reiterate ingiustizie.

Il sottoscritto, in nome e per incarico di moltissimi coatti politici, si pregia di proporre alla S. V. i seguenti quesiti:

1. Credete voi legale, o arbitraria, la detenzione a domicilio coatto di quei nostri concittadini che, assegnati in virtù della legge del 1894, e poi liberati condizionalmente, vennero riassoggettati al domicilio coatto in forza della primitiva assegnazione, dopo che la legge stessa aveva cessato di aver vigore, cioè dopo il 31 dicembre 1895?

Od in altri termini, la condizione per la quale essi potevano essere rimandati a domicilio coatto non essendosi verificata durante l'imperio di quella legge, non veniva a cessare con la cessazione di quella legge ogni effetto condizionale della condanna?

2. Quale valore hanno le assegnazioni pronunciate in contumacia del denunciato in virtù di una legge eccezionale e transitoria, quali furono tanto la legge del 1894 quanto quella del 1898?

Possono essere messe in esecuzione, dopo che la legge stessa ha cessato di esistere? quando le ragioni di ordine pubblico, per cui fu emessa, più non sussistono?

Si può ritenere che la sentenza contumaciale inizi un procedimento che possa poi continuare, appellando il condannato anche quando con la legge è venuto meno il meccanismo foggato per applicarla?

3. Le assegnazioni a domicilio coatto si potevano estendere, in virtù delle leggi del 1894 e del 1898, a persone *non attualmente pericolose*, perchè detenute, e quindi farle datare da un'epoca più o meno lontana, in modo da estendere gli effetti della legge oltre il quinquennio stabilito come durata massima dell'assegnazione a domicilio coatto?

Da ultimo, ha il Governo il diritto di arrestare e tradurre in istato di arresto un domiciliato coatto chiamato a deporre innanti alla giustizia? da quale legge lo avrebbe?

Su questi quesiti pregherei la S. V. di voler dare il suo autorevole parere, che verrà, insieme con gli altri che mi perverranno, pubblicato nei principali giornali quotidiani e in opuscolo.

E' necessario dimostrare in modo irrefragabile la *illegalità* della detenzione della maggior parte dei coatti politici: vittime prima di leggi arbitrarie, poi di una più arbitraria interpretazione e applicazione di esse.

Coi più vivi ringraziamenti

Obb.mo  
S. MERLINO.

Roma Via Belsiana N. 7.

